



Policy Whistleblowing

Sommario

Cenni normativi	1
Canali di segnalazione	3
Gestione delle segnalazioni e scansione temporale	3
Divulgazione pubblica	4
Denunce all'autorità giudiziaria	4
Obblighi di riservatezza	5
Tutela dalle ritorsioni	5
Trattamento sanzionatorio	6
Esenzione di tutela del segnalante	6
Ownership della Policy	
	Cenni normativi Definizioni Oggetto delle segnalazioni Contenuto delle segnalazioni Soggetti cui è consentito effettuare segnalazioni Canali di segnalazione Canale interno di segnalazione. Gestione delle segnalazioni e scansione temporale Canale esterno presso l'ANAC Divulgazione pubblica Denunce all'autorità giudiziaria Tutela del segnalante. Obblighi di riservatezza. Tutela dalle ritorsioni. Trattamento sanzionatorio. Esenzione di tutela del segnalante Comunicazione della Policy Ownership della Policy

1. Cenni normativi

La presente policy per la segnalazione di illeciti ed irregolarità ha lo scopo di definire procedure, canali e modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni relative alla commissione di illeciti in ambito aziendale, ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Direttiva Europea n. 2019/1937 (la "**Direttiva**") in materia di Whistleblowing e del D.Lgs. n. 24/2023 (il "**Decreto**") - con il quale la normativa europea anzidetta è stata recepita nell'ordinamento italiano -, entrato in vigore il 30 marzo 2023 e dotato di efficacia a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Tale policy fornisce a tutti i soggetti interessati dalle suddette normative, ed in particolar modo al segnalante (c.d. *whistleblower*), indicazioni operative circa l'oggetto, i destinatari, i contenuti, i canali e le modalità di trasmissione delle segnalazioni che vengono previste dalla Società in conformità alle disposizioni normative applicabili, nonché riguardo alle forme di tutela ed alle responsabilità previste per i segnalanti.

2. Definizioni

• <u>Decreto</u>: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalanoviolazioni delle disposizioni normative nazionali.

- <u>Direttiva:</u> direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Società: per tale intendendosi congiuntamente Platinion S.r.l. e The Boston Consulting Group S.r.l.;
- Whistleblower: letteralmente "fischiatore"; si intende il soggetto che effettua la segnalazione;

3. Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni potranno avere ad oggetto le possibili violazioni, da intendersi come atti, comportamenti od omissioni, suscettibili di ledere l'interesse pubblico e/o l'integrità della Società, con riferimento alle seguenti ipotesi:

- a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (ulteriori rispetto alle ipotesi già indicate alle lettere c), d), e) ed f) di questo elenco);
- b. illeciti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (ulteriori rispetto alle ipotesi già indicate ai punti c), d), e) ed f) di questo elenco);
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società);
- f. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti c), d) ed e) di questo elenco.

4. Contenuto delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni devono essere *circostanziate*, ossia contenere informazioni chiare, precise e concordanti e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi li segnala, nonché contenere tutte le indicazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il segnalante deve, quindi, indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti, al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

In ogni caso, è *opportuno* che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- se si intende o meno rilasciare il consenso espresso alla rivelazione della propria identità a soggetti diversi da quelli incaricati di gestire le segnalazioni (ad esempio, ove la rivelazione risulti necessaria ai fini di indagine relativi al procedimento disciplinare a carico dell'incolpato).

Dunque, non potranno essere oggetto di segnalazione notizie palesemente prive di fondamento, così come informazioni che siano già di pubblica conoscenza o informazioni raccolte sulla base di indiscrezioni o di dicerie di dubbia provenienza ed attendibilità (c.d. voci di corridoio). Allo stesso modo non potranno, inoltre, essere oggetto di segnalazione eventuali contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante.

5. Soggetti cui è consentito effettuare segnalazioni

Sono abilitati ad effettuare segnalazioni, indipendentemente dalla natura del rapporto e dalla specifica qualifica rivestita, i seguenti soggetti:

- Soggetti apicali e sottopposti (azionisti, soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza, anche di fatto);
- soggetti candidati (se le informazioni su cui si basi la segnalazione siano state acquisite durante la procedura di selezione o comunque in fase precontrattuale);
- dipendenti, anche in prova;
- ex dipendenti;
- lavoratori autonomi e collaboratori;
- tirocinanti e volontari (anche se non retribuiti);
- fornitori di beni e servizi e consulenti.

6. Canali di segnalazione

6.1. Canale interno di segnalazione

La Società predispone un apposito canale di segnalazione interno, ai sensi dell'art. 4 del Decreto.

La implementazione di detto canale di segnalazione è auspicata dall'ANAC nelle sue Linee Guida (delibera n. 311 del 12 luglio 2023), in cui se ne ribadiscono le maggiori garanzie di riservatezza rispetto alle modalità di comunicazioni ordinarie come le email.

L'accesso al canale avviene attraverso il seguente link: https://bcg.integrityline.com/frontpage

Il canale consente di effettuare la segnalazione in forma scritta o orale (anche rendendo irriconoscibile la propria voce), fornendo le proprie generalità, oppure, se si preferisce, in forma anonima.

Viene inoltre data la possibilità di monitorare lo stato della segnalazione, attraverso una **Secure inbox** (casella di posta sicura), attraverso cui la funzione preposta alla gestione delle segnalazioni potrà richiedere al segnalante informazioni aggiuntive e fornire aggiornamenti alla richiesta. Nel momento in cui viene creata la propria Secure Inbox, sarà assegnato un codice e sarà fornita la password.

6.2. Gestione delle segnalazioni e scansione temporale

- a) Una volta *ricevuta* la segnalazione, la funzione preposta alla gestione della medesima provvederà a dare *diligente* seguito alla segnalazione: senza ritardo sarà effettuato un esame preliminare della segnalazione al fine di verificare che essa non sia manifestamente infondata o inammissibile, e si trasmetterà **entro sette giorni** un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione.
- b) Ove la segnalazione non sia manifestamente infondata o inammissibile, si provvederà ad avviare l'attività di indagine necessaria a dare corso alla segnalazione (c.d. *fase istruttoria/investigation*), nelle modalità che siano ritenuto più consone a seconda dei casi. In particolare, l'attività di indagine potrà essere condotta, ove opportuno anche tramite acquisizioni documentali o audizioni di soggetti coinvolti dalla segnalazione, tra cui il segnalante. Qualora ai fini dell'istruttoria sia utile o necessaria l'audizione del segnalato, quest'ultimo può essere sentito oralmente o, su sua richiesta, anche mediante osservazioni e documenti scritti, a condizione che la conoscenza della segnalazione da parte del segnalato non pregiudichi la conduzione dell'indagine.

c) L'esito dell'indagine verrà comunicato al segnalante **entro tre mesi** dalla data della segnalazione in forma analoga a quella utilizzata dal segnalante per effettuare la segnalazione. Qualora l'indagine richieda un tempo superiore a tre mesi, ciò verrà comunicato al segnalante, al quale l'esito dell'indagine verrà in ogni caso comunicato al termine dell'indagine.

L'esito specificherà se la segnalazione è stata archiviata o se ad essa è stato dato seguito con la trasmissione della stessa alle Autorità competenti e/o con l'avvio di un procedimento disciplinare, con l'ulteriore specificazione se, ai fini dell'eventuale procedimento disciplinare, risulti necessaria la rivelazione dell'identità del segnalante (possibile solo in presenza del consenso espresso del segnalante).

6.3. Canale esterno presso l'ANAC

La segnalazione può essere presentata direttamente tramite il canale di segnalazione esterno istituito presso l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), al ricorrere di determinate condizioni:

- Non risulti essere stato predisposto un apposito canale di segnalazione interna, oppure, se attivo, non risulti conformi rispetto a quanto previsto dal legislatore;
- La segnalzione interna non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che una eventuale segnalazione interna lo esporrebbe ad un rischio di ritorsione o non riceverebbe un seguito efficace;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In presenza di uno dei requisiti sopra menzionati, la segnalazione tramite il canale esterno istituito presso l'ANAC può essere effettuata accedendo al portale dei servizi ANAC al seguente link: Whistleblowing - Autorità Nazionale Anti-Corruzione (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing)".

6.4. Divulgazione pubblica

La normativa applicabile in materia di whistleblowing prevede come ulteriore modalità di segnalazione la divulgazione pubblica, ossia la pubblicazione delle informazioni relative alla segnalazione tramite stampa o mezzi di comunicazione elettronici o di diffusione idonei a raggiungere una pluralità di destinatari indeterminati.

È possibile ricorrere a tale modalità (inedita) di segnalazione al sussistere una delle condizioni tassativamente di seguito elencate:

- il segnalante ha già effettuato sia una segnalazione interna a cui la Società non abbia dato riscontro nei termini previsti, sia segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

6.5. Denunce all'autorità giudiziaria

Il Decreto fa salva la possibilità per i segnalanti di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per denunciare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

7. Tutela del segnalante

7.1. Obblighi di riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione, attraverso la predisposizione di specifiche misure tecniche, come i protocolli di rete crittografati, ed organizzative.

La funzione preposta, dunque, è tenuto a gestire le segnalazioni ricevute mantenendo la riservatezza relativamente all'identità del segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

L'identità del segnalante e qualsiasi elemento della segnalazione da cui si possa desumere, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante non possono essere rivelati a persone diverse da quelle incaricate della gestione della segnalazione senza il preventivo consenso espresso del segnalante.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, nonché le ipotesi in cui la riservatezza circa l'identità del segnalante non sia opponibile per legge (quando, ad esempio, le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative, oppure per le ispezioni degli organi di controllo), o quando sia necessario per rispondere ad obblighi di legge.

La riservatezza sull'identità del segnalante è altresì garantita nell'ambito del procedimento disciplinare. Qualora ai fini del procedimento disciplinare sia necessaria la rivelazione dell'identità del segnalante a soggetti diversi rispetto ai componenti della funzione preposta alla gestione delle segnalazioni, ciò verrà comunicato al segnalante. In ogni caso, tale rivelazione potrà avvenire ai fini del procedimento disciplinare soltanto in presenza del consenso espresso del segnalante.

7.2. Tutela dalle ritorsioni

I segnalanti che effettuano una segnalazione conformemente rispetto a quanto normativamente previsto non possono essere destinatari di alcuna misura discriminatoria o ritorsiva, in qualunque forma (attiva o omissiva), direttamente o indirettamente conseguentemente alla segnalazione. A titolo esemplificativo, per misura ritorsiva si intendono il licenziamento, l'irrogazione di sanzioni, sospensioni o azioni disciplinari, l'emarginazione professionale, il mutamento di mansioni o dell'assetto organizzativo della posizione di lavoro e ogni altra forma di ritorsione o pressione che determini condizioni di lavoro non giustificate. La protezione da misure discriminatorie e ritorsive è estesa anche ai seguenti soggetti:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7.3. Trattamento sanzionatorio

Le sanzioni (ex art. 21 del Decreto) irrorate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione qualora vengano violati gli obblighi di riservatezza o siano poste in essere delle condotte ritorsive nei confronti del soggetto segnalante o degli altri soggetti sopraelencati sono le seguenti:

- da €10.000 a €50.000 quando si accerta che siano state commesse ritorsioni o che la segnalazione sia stata ostacolata o siano stati lesi gli obblighi di riservatezza;
- da €10.000 a €50.000 quando si accerti che non siano stati predisposti i canali di segnalazione o non si siano rivelati conformi alla normativa, oppure non è stata svolta l'attività di analisi e verifica delle segnalazioni ricevute;
- da €500 a €2.500 nei confronti del segnalante che commetta diffamazione o calunnia.

Si segnale che l'applicazione di qualsiasi misura discriminatoria o ritorsiva deve essere comunicata esclusivamente all'ANAC, in quanto unica Autorità competente all'accertamento delle stesse ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

La Società, tuttavia, si riserva il diritto di adottare le opportune azioni disciplinari contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla normativa, oltre che alla presente policy.

7.4. Esenzione di tutela del segnalante

Le misure di protezione nei confronti del segnalante non si applicano qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa e, dunque, deliberatamente inesatte. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è altresì applicata una sanzione disciplinare.

Inoltre, la Società potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

È, dunque, responsabilità ed onore del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede ed in linea con quanto normativamente prescritto.

8. Comunicazione della Policy

In linea con quanto disposto dalla normativa, la presente Policy sarà resa nota a tutti i componenti della Società attraverso la pubblicazione sull'*intranet* aziendale. Saranno, inoltre, implementate sessioni di *training* volte ad approfondire la tematica del whistleblowing e l'importanza dello speaking up, oltre che a rendere edotta tutta la popolazione aziendale circa le modalità di funzionamento del canale di segnalazione ed i sistemi di tutela dei segnalanti.

9. Ownership della Policy

Si rende noto che il *Compliance team* si impegna a tenere aggiornata la policy, oltre che a monitorarne l'applicazione e si mette a disposizione per qualsiasi dubbio interpretativo della presente. Contatti:

 $per\ Platinion: \underline{ItaTeamCompliance@bcgplatinion.com}$

per BCG: ItaComplianceTeam@bcg.com